

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **106/1988** (ECLI:IT:COST:1988:106)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **26/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10285**

Atti decisi:

N. 106

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza in data 11 novembre 1985, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 che, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41, secondo comma, Cost., non consente di sommare, ai fini della verifica di sussistenza del requisito dimensionale minimo per l'operatività della tutela così detta reale del posto di lavoro, rispetto ai licenziamenti illegittimi, i dipendenti delle varie unità produttive della medesima impresa, ubicate in comuni diversi;

che la questione di legittimità costituzionale dei limiti dimensionali posti dalla legge, in relazione alla struttura imprenditoriale, per l'operatività della tutela del lavoratore rispetto ai licenziamenti illegittimi è stata da questa Corte ritenuta ripetutamente infondata (sentt. nn. 81 del 1969, 55 del 1974, 189 del 1975 e 152 del 1975);

che ancora, da ultimo, ne è stata ritenuta l'infondatezza relativamente all'art. 35 della legge n. 300 del 1970 ed in riferimento ai citati parametri costituzionali, con la sentenza n. 2 del 1986 e che con l'ordinanza di rimessione non si aggiungono nuovi argomenti a quelli già esaminati e disattesi con quest'ultima e con le precedenti decisioni;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41, secondo comma, Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.